

FOGLIO INFORMATIVO
OPERAZIONI DI ACQUISTO DEI CREDITI DI IMPRESA (FACTORING)
(Aggiornamento in vigore dal 17 marzo 2006)

INFORMAZIONI SULL' INTERMEDIARIO

Banca IFIS 

S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: Venezia – Mestre 30174 Via Terraglio 63
Tel. 041 5027511 – fax 041 5027555
www.bancaifis.it e-mail: ifis@ifis.it
C.F. e Reg. Imprese Venezia 02505630109 ABI n. 3205.2
Capitale Sociale Euro 28.685.440 Riserve Euro 19.550.000
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Aderente all'Assifact - Associazione tra le società di factoring italiane
Aderente a Factors Chain International
Appartenente al Gruppo bancario Banca IFIS S.p.A.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLVENDO

Descrizione del servizio

Acquisto dei crediti commerciali vantati verso un insieme predefinito di debitori, senza assunzione del rischio del mancato pagamento degli stessi da parte del factor, con facoltà da parte del factor di erogare anticipatamente, previa apposita richiesta, in tutto o in parte, il corrispettivo dei crediti stessi. Le somme erogate a titolo di anticipazioni di corrispettivo saranno annotate a debito sul conto corrente intestato al fornitore e saranno produttive di interessi nella misura ed alle condizioni ivi previste (cfr. anche il Foglio Informativo relativo al Conto Corrente).

Rischi a carico del cliente

Il cliente garantisce l'esistenza dei crediti ceduti, la solvenza del debitore ceduto ed assume le obbligazioni previste dal contratto. L'eventuale inadempimento di tali obbligazioni legittima Banca IFIS S.p.A. a richiedere l'immediata restituzione delle somme anticipate quale corrispettivo dei crediti ceduti. Le condizioni economiche relative al rapporto di factoring potranno essere modificate in senso sfavorevole per il fornitore.

OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLUTO

Descrizione del servizio

Acquisto dei crediti commerciali vantati verso determinati debitori, con assunzione del rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza degli stessi nei termini contrattualmente previsti, nei limiti ed alle condizioni di cui ai plafond di credito definiti per ciascun debitore e con facoltà da parte del factor di erogare anticipatamente, previa apposita richiesta, in tutto o in parte, il corrispettivo dei crediti stessi. Le somme erogate a titolo di anticipazioni di corrispettivo saranno annotate a debito sul conto corrente intestato al fornitore e saranno produttive di interessi nella misura ed alle condizioni ivi previste (cfr. anche il Foglio Informativo relativo al Conto Corrente).

Rischi a carico del cliente

Il cliente garantisce l'esistenza dei crediti ceduti ed assume le obbligazioni previste dal contratto. L'eventuale inadempimento di tali obbligazioni legittima Banca IFIS S.p.A. a richiedere l'immediata restituzione delle somme anticipate quale corrispettivo dei crediti ceduti e non ancora incassati, nonché l'inefficacia del plafond di credito accordato. Le condizioni economiche relative al rapporto di factoring potranno essere modificate in senso sfavorevole per il fornitore.

OPERAZIONI DI FACTORING MATURITY

Descrizione del servizio

Acquisto dei crediti commerciali vantati verso un insieme predefinito di debitori ed assunzione del rischio del ritardato pagamento rispetto alle scadenze contrattuali, con eventuale concessione ai debitori medesimi di ulteriori dilazioni di pagamento a titolo oneroso, nel quadro di specifici contratti da stipularsi con ciascuno di essi.

L'acquisto dei crediti può essere operato con assunzione del rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei debitori, nei limiti ed alle condizioni dei plafond di credito definiti per ciascuno di essi, così come disciplinato dalle Condizioni Generali di Contratto di Factoring. Il corrispettivo dei crediti ceduti viene normalmente accreditato alla loro scadenza originaria, salva la facoltà da parte del factor di erogare anticipatamente, previa apposita richiesta, in tutto o in parte, il corrispettivo dei crediti stessi.

Le somme erogate a titolo di anticipazioni di corrispettivo saranno annotate a debito sul conto corrente intestato al fornitore e saranno produttive di interessi nella misura ed alle condizioni ivi previste (cfr. anche il Foglio Informativo relativo al Conto Corrente).

Rischi a carico del cliente

Il cliente garantisce l'esistenza dei crediti ceduti ed assume le obbligazioni previste dal contratto. L'eventuale inadempimento da parte del debitore ceduto alla scadenza eventualmente prorogata, legittima Banca IFIS S.p.A. ad esigere l'immediata restituzione delle somme anticipate quale corrispettivo dei crediti ceduti e non ancora incassati in esecuzione dell'accordo maturity riaddebitandone il relativo importo in capo al cliente con valuta pari a quella di accredito. Le condizioni economiche relative al rapporto di factoring potranno essere modificate in senso sfavorevole per il fornitore.

CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICABILI AL SERVIZIO

N.b. le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (a favore del cliente) o massima (a carico del cliente).

ANTICIPAZIONI CORRISPETTIVO	
tasso di interesse debitore nominale posticipato per classe di importo fino a € 50.000	7,50 % massimo annuo capitalizzazione mensile
tasso di interesse debitore nominale posticipato per classe di importo oltre a € 50.000	7,00 % massimo annuo capitalizzazione mensile
criterio di calcolo interessi divisore 36500	anno civile
maggiorazione di mora tasso di interesse debitore	fino ad un massimo di 3 punti percentuali su base annua
commissione massimo scoperto (sul massimo saldo a debito per valuta nel periodo di liquidazione)	0,38 % massimo mensile 1,15 % massimo trimestrale
periodicità di chiusura conto e di capitalizzazione competenze ed interessi (ultimo giorno del periodo di capitalizzazione)	mensile
GESTIONE CONTO	
spese tenuta conto	2,50 Euro massimo per operazione con <u>minimo</u> 15,00 Euro per liquidazioni mensili 2,50 Euro massimo per operazione con <u>minimo</u> 45,00 Euro per liquidazioni trimestrali
spese per invio estratto conto	10,00 Euro massimo per ogni invio
spese per invio scalare	10,00 Euro massimo per ogni invio
spese fisse chiusura periodica	50,00 Euro massimo per liquidazione mensile 100,00 Euro massimo per liquidazione trimestrale
imposta di bollo	secondo legge
spese per comunicazione	10,00 Euro massimo
commissioni per invio alle società di revisione e certificazione di notizie relative a rapporti bancari	250,00 Euro massimo
periodicità liquidazione spese	mensile
periodicità invio estratto conto	mensile
SPESE PER ISTRUTTORIA PRATICA	
Istruttoria pratica cedente	0,50% massimo su affidamento con un massimo di euro 1.500
gestione pratica cedente	50,00 Euro massimo mensile 150,00 Euro massimo trimestrale
Revisione periodica pratica cedente	500,00 Euro massimo annuo
chiusura pratica cedente	600,00 Euro massimo
istruttoria / revisione plafond debitore Italia	250,00 Euro massimo
istruttoria / revisione plafond debitore Estero	500,00 Euro massimo
spese per visure ipocatastali	recupero spese sostenute
spese per visure camerali	recupero spese sostenute
SPESE DI GESTIONE FACTORING	
commissione gestione factoring	1,00% massimo per ogni mese o frazione di durata del credito ceduto*, applicata sul valore nominale, con addebito periodico o flat
commissione gestione plusfactoring	1,00% massimo per ogni mese o frazione di durata del credito ceduto*, applicata sul valore nominale, con addebito periodico a far data dalla data di fattura oppure dalla scadenza originaria del credito oppure dalla data di cessione
spese di handling	10,00 Euro massimo per documento ceduto Italia 15,00 Euro massimo per documento ceduto Estero
COMMISSIONI GARANZIA	
commissioni garanzia pro soluto (la commissione si cumula con la commissione gestione factoring)	2,00 % massimo per mese o frazione di durata del credito ceduto* applicata sul valore nominale del credito, con addebito periodico o flat
VALUTE	
pagamento corrispettivo	5 giorni lavorativi massimo
accredito per incasso credito ceduto: - a mezzo rimessa diretta - a mezzo portafoglio s.b.f.	10 giorni lavorativi massimo 15 giorni lavorativi massimo
Addebito portafoglio insoluto	Data scadenza

SERVIZIO DI INCASSO	
commissioni di incasso	5,00 Euro massimo per ogni documento d'incasso
spese effetti protestati (applicate su ciascun effetto)	2 %, <u>minimo</u> 5,00 Euro max 25,00 Euro (+ spese protesto e eventuali spese vive reclamateci)
spese insoluti (applicate su ciascun effetto insoluto o richiamato)	10,00 Euro massimo (+ spese vive reclamateci)
*ai fini dell'applicazione della commissione, la durata del credito viene determinata nel periodo intercorrente tra la data di emissione della fattura e la data del relativo incasso.	

PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO

Si vedano le Condizioni Generali di Contratto di Factoring allegate con particolare riferimento ai seguenti articoli:

- 3 – Termini e modalità di effettuazione delle cessioni di credito;
- 4 – Garanzie prestate dal Fornitore in merito ai crediti ceduti;
- 7 – Rapporti con i debitori;
- 8 – Collaborazione;
- 10 – Pagamento anticipato del corrispettivo;
- 11 – Rinuncia alla garanzia della solvenza da parte del Factor;
- 12 – Concessione, limiti ed effetti dell'assunzione di rischio da parte del Factor;
- 13 – Caratteristiche del plafond di credito;
- 14 – Scadenza, Revoca e riduzione del plafond di credito;
- 15 – Riassunzione del rischio in capo al fornitore;
- 16 – Corrispettivo delle cessioni di credito;
- 17 – Contabilizzazione;
- 18 – Compensazione volontaria;
- 19 – Norme in materia di trasparenza del rapporto;
- 20 – Durata, recesso;
- 21 – Risoluzione;
- 22 – Effetti dello scioglimento;
- 24 – Legge applicabile — Foro esclusivo

LEGENDA ESPLICATIVA DELLE PRINCIPALI DEFINIZIONI DEL CONTRATTO DI FACTORING

Corrispettivo della cessione di credito: importo pari al valore nominale dei crediti ceduti, al netto delle somme a qualsiasi titolo trattenute dal debitore per note di credito, sconti, arrotondamenti, abbuoni, deduzioni e compensazioni.

Pagamento del corrispettivo: pagamento operato dal Factor al Fornitore del corrispettivo della cessione, nella misura dovuta al momento dell'effettivo incasso o alla diversa data pattuita con il Fornitore medesimo.

Pagamento anticipato del corrispettivo: pagamento operato dal Factor al Fornitore per quota parte o per intero del corrispettivo della cessione di credito, effettuato su richiesta del Fornitore ed a discrezione del Factor prima dell'incasso dei crediti ceduti.

Rinuncia alla garanzia di solvenza da parte del Factor: assunzione da parte del Factor del rischio di insolvenza del Debitore ceduto, previa determinazione delle condizioni e del limite massimo (plafond) dell'importo dei crediti per i quali il Factor intende assumersi tale rischio.

Compensazione volontaria: facoltà contrattualmente attribuita al Factor di trattenere somme e compensare i propri debiti con propri crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti del Fornitore ancorché non ancora liquidi od esigibili.

Flat: una tantum.

Addebito flat: addebito una tantum che viene effettuato al momento della cessione; determina il momento dell'esigibilità del compenso.

Compensi del Factor: commissioni ed ogni qualsivoglia ulteriore corrispettivo pattuiti tra il Fornitore ed il Factor per i servizi resi da quest'ultimo nello svolgimento del contratto di factoring.

Mese o frazione di mese: da identificarsi con riferimento al mese solare. (es. fattura emessa 15/01 ed incassata 5/03: commissione applicata per n. 3 mesi (mesi solari di gennaio, febbraio e marzo).

Frazione di mese: porzione del mese che, ai fini delle determinazione ed applicazione delle commissioni dovute, viene equiparata al mese solare.

Durata del credito: periodo intercorrente tra la data di emissione della fattura e la data del relativo incasso.

Credito ceduto: per credito ceduto deve intendersi sia la fattura emessa dal fornitore, e documento ad essa equiparabile, sia l'eventuale nota credito, o altro documento ad essa equiparabile, emesso dal fornitore.

Spese per istruttoria pratica cedente: spese addebitate in occasione di ogni istruttoria od integrazione di istruttoria pratica cedente richiesta dal cliente

Interessi: corrispettivo periodico dovuto dal Fornitore al Factor in ragione del pagamento anticipato del corrispettivo della cessione di credito operata al Factor.

Valuta: data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi.

Tasso di mora: tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.

Parametro di indicizzazione: indice di riferimento del mercato monetario al quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale.

Ai sensi dell'art. 13 della Legge 28 dicembre 2005 n. 262 "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari", il cui contenuto viene qui di seguito riprodotto, Vi preghiamo di prendere visione del prospetto per la determinazione del tasso effettivo globale, sotto riportato a titolo esemplificativo, e delle relative note esplicative.

Art. 13 " Pubblicità del tasso effettivo globale mediodegli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari"

"Al comma 1 dell'art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385m dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, è pubblicizzato il tasso effettivo globale medio computato secondo le modalità stabilite a norma dell'art. 122".

Vi segnaliamo che a causa della mancanza di elementi relativi alle modalità ed ai tempi del prelievo e dell'incasso dei crediti ceduti e/o restituzione delle somme eventualmente anticipate, nonché a causa dell'impossibilità di determinare a priori l'importo delle somme effettivamente utilizzate, il rapporto di factoring, regolato in conto corrente, non consente di calcolare ex ante il costo effettivo del finanziamento.

A tale proposito, ritenuta l'impossibilità di applicare i criteri stabiliti a norma dell'art. 122 del D. Lgs. 385/1993, si segnala che il tasso effettivo globale (TEG) sotto indicato è stato determinato in applicazione dei criteri indicati per la determinazione del TEG nelle "Istruzioni per la rilevazione del Tasso Effettivo Globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate da Banca D'Italia e dall'Ufficio Italiano dei cambi (pubblicate in G.U. n. 40 del 18 febbraio 2003) alle quali si rinvia per ogni ulteriore informazione.

Estratto delle "Istruzioni per la rilevazione del Tasso Effettivo Globale medio ai sensi della legge sull'usura"

Formula per il calcolo del TEG

Categoria di operazioni n. 5 del punto B1 delle richiamate "Istruzioni per la rilevazione del Tasso Effettivo Globale medio ai sensi della legge sull'usura"

$TEG = (\text{Interessi} \times 36.500 / \text{Numeri debitori}) + \text{Oneri} \times 100 / \text{Accordato}$

ESEMPIO

Fido accordato € 495.000

Tasso di interesse debitore nominale annuo indicizzato al tasso media mese Euribor 3 mesi (oggi pari a 2,177) maggiorato di 3,00%

Periodicità di chiusura conto e capitalizzazione competenze ed interessi: trimestrale

Spese istruttoria pratica cedente: 1.500 euro

Spese pratica cedente: 80 euro trimestrali

Valute: 2 giorni lavorativi per pagamento corrispettivo

5 giorni lavorativi per accredito incasso credito ceduto a mezzo rimessa diretta

15 giorni lavorativi per accredito incasso credito ceduto a mezzo portafoglio s.b.f.

TAEG = 5,592%

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI FACTORING

DEFINIZIONI

Factor indica, oltre a Banca IFIS S.p.A., anche il factor estero o la Società corrispondente di cui la stessa si avvale per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale;

Fornitore indica l'impresa cliente del factor, cioè la controparte del contratto di factoring ;

Debitore indica la persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al fornitore il pagamento di uno o più crediti ;

Credito indica :

- a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il fornitore ha diritto di ricevere dal debitore in pagamento di beni e/o servizi ;
- b) quanto il fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal debitore a titolo diverso;

Cessione indica il negozio giuridico mediante il quale il fornitore trasferisce al factor i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti; alla cessione si applica la legge n. 52/91 nel caso dei crediti indicati sub a) e gli artt. 1260 ss., Codice civile nel caso dei crediti sub b).

1. OGGETTO

Il presente contratto ha per oggetto la disciplina delle future cessioni verso corrispettivo di crediti vantati dal fornitore nei confronti dei propri debitori, nonché l'esecuzione da parte del factor delle seguenti prestazioni :

- a) il sollecito del pagamento e l'incasso dei crediti vantati dal fornitore nei confronti di suoi debitori, nonché la registrazione sulle proprie evidenze dei crediti e dei fatti amministrativi e gestionali ad essi connessi, sino al loro incasso;
- b) l'assunzione, in tutto o in parte, del rischio del mancato pagamento dovuto ad inadempienza dei debitori;
- c) il factor potrà effettuare inoltre, a richiesta del fornitore, altre prestazioni quali, ad esempio, la valutazione dei potenziali clienti italiani ed esteri ed il recupero anche giudiziale dei crediti;
- d) l'eventuale pagamento anticipato, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti ceduti.

Per l'effettuazione delle prestazioni di cui ai punti a), b), c) e per gli oneri e rischi relativi, il fornitore dovrà corrispondere al factor i compensi relativi ai servizi di factoring specificati nel "Documento di Sintesi" che costituisce il frontespizio del presente contratto.

L'esecuzione delle prestazioni di cui al punto d) comporterà l'addebito degli interessi e delle altre spese così come previsti in separata convenzione.

Le competenze maturate per le prestazioni fornite dal factor saranno addebitate sul conto corrente intrattenuto dal fornitore presso il factor.

Sezione I Disciplina della cessione

2 DEPOSITO FIRME, RAPPRESENTANZA

Il fornitore è tenuto a depositare personalmente la propria firma e quelle delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con il factor, precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate. Detti rappresentanti saranno tenuti a depositare personalmente la propria firma, ferma restando per il factor la facoltà di opporsi in qualunque forma alla designazione dei rappresentanti, anche rifiutando il deposito della firma; in tal caso l'autorizzazione sarà priva di effetto.

Le revocche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, dovranno essere comunicate al factor a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e saranno opponibili al factor stesso trascorsi 15 giorni da quello di ricezione della suddetta raccomandata; ciò anche quando dette revocche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.

Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili al factor sino a quando allo stesso non ne venga fatta pervenire notizia dagli interessati. L'autorizzazione a disporre sui rapporti, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.

3 TERMINI E MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLE CESSIONI DI CREDITO

Il fornitore, salvo diversi accordi, proporrà al factor la cessione in massa di tutti i propri crediti nei confronti di ogni debitore; ove si concordi di procedere con la cessione per singolo credito, il fornitore proporrà tale cessione entro e non oltre 30 gg. dalla data di spedizione delle merci o prestazioni di servizi. Di ogni cessione accettata sarà data comunicazione al debitore a cura e spese del fornitore, nelle forme più idonee, comunque indicate dal factor. L'avvenuta cessione dovrà comunque essere evidenziata mediante annotazione apposta sulle fatture relative ai crediti ceduti.

Il fornitore dovrà consegnare al factor, entro 30 gg. dalla data di emissione, copia delle fatture relative ai crediti ceduti, unitamente all'intera documentazione probatoria costitutiva ed accessoria dei crediti stessi.

I crediti si intenderanno ceduti con i privilegi, le garanzie personali e reali e con gli altri accessori. Eventuali effetti cambiari o altri titoli saranno consegnati al factor, debitamente girati dal fornitore, ove possibile. Per tali titoli si applicheranno, nei confronti dei fornitori e dei terzi, le norme bancarie vigenti in tema di incasso, sconto, accettazione di effetti.

Nel caso in cui le modalità di pagamento dei crediti prevedano l'emissione di ricevute bancarie, sarà il factor ad emettere le ricevute stesse e ad inviarle all'incasso.

4 GARANZIE PRESTATE DAL FORNITORE IN MERITO AI CREDITI CEDUTI

Il fornitore garantirà, rinunciando ora per allora ad ogni eccezione in proposito:

- a) che i crediti sono o, in caso di cessione di crediti futuri saranno, certi, liquidi ed esigibili a scadenza ;
- b) che l'importo dei crediti ceduti è o, in caso di cessione di crediti futuri sarà, incontestabilmente dovuto dal debitore al fornitore quale corrispettivo di merci o beni effettivamente forniti o di servizi effettivamente resi ;
- c) che ha adempiuto o adempirà esattamente e puntualmente ai contratti in base ai quali i crediti sono sorti o sorgeranno ;
- d) che è o, in caso di cessione di crediti futuri sarà, unico legittimo ed assoluto titolare dei crediti oggetto di cessione, i quali sono o saranno legittimamente trasferibili, non soggetti a sequestro, pignoramento, né ad altri vincoli a favore di terzi ;
- e) che, all'atto della cessione, i debitori non hanno crediti che possano essere imputati a compensazione, sia pure parziale dei crediti ceduti, e che le merci, i beni o i servizi oggetto dei contratti stipulati fra il fornitore ed il debitore, nonché gli eventuali documenti relativi, non sono gravati da pegni o privilegi né soggetti ad altri vincoli a favore di terzi;
- f) la solvenza del debitore, salvo il caso previsto all'art. 11 del presente contratto. Conseguentemente l'eventuale dichiarazione di inefficacia o la revoca dei pagamenti effettuati dal debitore darà facoltà al factor di esigere dal fornitore la restituzione delle somme precedentemente accreditate a titolo di pagamento del corrispettivo per la cessione del credito.

5 CORRISPETTIVO DELLE CESSIONI DI CREDITO

Il factor riconoscerà al fornitore un corrispettivo pari al valore nominale dei crediti ceduti, al netto delle somme a qualsiasi titolo trattenute dal debitore in relazione ad eventuali note di credito emesse dal fornitore, sconti, arrotondamenti, abbuoni di prezzo, deduzioni, compensazioni e quant'altro il debitore, ancorché non autorizzato, trattenga all'atto del pagamento. Tale corrispettivo sarà dal factor dovuto al fornitore al momento dell'effettivo incasso di ciascun credito, salvo quanto specificamente previsto riguardo all'assunzione da parte del factor del rischio di mancato pagamento dovuto ad inadempimento del debitore. Le parti possono convenire che il factor ne anticipi la corresponsione.

Sezione II Obblighi del fornitore

6 INFORMAZIONE

Il fornitore dovrà preventivamente sottoporre al factor l'elenco completo di tutta la sua clientela, indicando per ciascun nominativo il volume d'affari in corso e previsionale, specificando altresì l'esistenza di altri rapporti di factoring occasionali e/o continuativi.

In corso di rapporto il fornitore dovrà aggiornare tempestivamente il factor circa l'acquisizione di eventuale nuova clientela e l'avvio di altri rapporti di factoring.

Il fornitore autorizza sin d'ora il factor a comunicare alle Autorità di Vigilanza ed a banche dati che non abbiano fini di lucro, dati concernenti il rapporto di facto-

ring.

7 RAPPORTI CON I DEBITORI

Il fornitore dovrà far sì che tutti i contratti di fornitura, relativamente a debitori ceduti, siano regolati dalla legge italiana, salvo espressa deroga delle parti, e che i medesimi vengano eseguiti nel rispetto delle norme fiscali, valutarie e doganali vigenti e non contengano clausole lesive degli interessi del factor.

Il fornitore si impegna a far sì che i pagamenti dei crediti ceduti vengano effettuati dai debitori esclusivamente al factor, astenendosi da qualsiasi iniziativa tendente all'incasso dei crediti medesimi. Al verificarsi di pagamenti dei debitori erroneamente effettuati al fornitore, questi è obbligato a trasmettere immediatamente al factor le somme, gli eventuali titoli debitamente girati ed i valori ricevuti; ove si tratti di titoli non trasferibili, il fornitore si asterrà dal negoziarli e sarà comunque obbligato ad adoperarsi, d'intesa con il factor, presso i debitori, per consentirne l'incasso.

Il fornitore non potrà modificare, con i debitori, le condizioni di vendita e/o di prestazione di servizi, non potrà accordare abbuoni, riduzioni di prezzo, né accettare dilazioni di pagamento, restituzione di merce, né addvenire a transazioni con i debitori, senza il consenso scritto dal factor.

Il fornitore dovrà tempestivamente informare il factor dell'emissione di eventuali note di credito a favore dei debitori, trasmettendole al factor per la contabilizzazione.

8 COLLABORAZIONE

Il fornitore è tenuto a collaborare in ogni modo con il factor fornendo d'iniziativa ogni notizia di rilievo in suo possesso riguardante la solvibilità dei debitori ceduti, ogni loro eccezione, pretesa, reclamo, domanda giudiziale o stragiudiziale anche non attinenti al rapporto commerciale.

Dovrà inoltre comunicare l'esistenza di rapporti pregressi con i debitori offerti in cessione e le eventuali controversie allo stato esistenti.

A semplice richiesta del factor il fornitore dovrà fornire a proprie spese copie ed estratti anche autentici delle scritture contabili in qualsiasi modo attinenti al rapporto di factoring, nonché sottoscrivere ogni documento che attesti la cessione dei crediti e delle eventuali garanzie che li assistono, utile per l'incasso dei crediti stessi e delle somme accessorie, anche in via giudiziale o stragiudiziale.

Sezione III Prestazioni del factor

9 REGISTRAZIONE ED INCASSO DEI CREDITI CEDUTI

Il factor provvederà all'incasso dei crediti ceduti, inviando solleciti ai debitori che presentano ritardi o irregolarità nei pagamenti con le procedure d'uso che il fornitore dichiara di conoscere ed accettare.

Il factor provvederà a registrare i crediti ceduti su apposite evidenze dando periodica informazione al fornitore delle successive attività di gestione.

10 PAGAMENTO ANTICIPATO DEL CORRISPETTIVO

Su richiesta del fornitore, il factor potrà pagare in tutto o in parte i corrispettivi dovuti per i crediti ceduti, anche prima dell'incasso effettivo degli stessi. In tal caso sulle somme anticipate decorreranno interessi convenzionali nella misura determinata in separato accordo, sino al momento dell'incasso dei crediti da parte del factor od alla diversa data convenzionalmente stabilita tra le parti.

Salvo quanto previsto al successivo art. 11, il fornitore garantisce la solvenza del debitore. Di conseguenza, in caso di mancato incasso alla scadenza dei crediti ceduti e su richiesta del factor, il fornitore dovrà restituire al factor quanto eventualmente ricevuto a fronte degli stessi a titolo di pagamento anticipato del corrispettivo, oltre gli interessi convenzionali maturati sino alla data della restituzione e le spese. Il fornitore è inoltre obbligato a tale restituzione, su richiesta del factor, anche qualora vengano meno le garanzie prestate dal fornitore in relazione ai crediti ceduti, o qualora si possa ragionevolmente presumere che il debitore non possa o non voglia adempiere alle proprie obbligazioni. Il factor è in ogni caso esonerato dall'osservanza del disposto del secondo comma dell'art. 1267 del Codice civile, in quanto applicabile. Ad avvenuta restituzione dei corrispettivi anticipati e di quant'altro dovuto, il credito verrà ritrasferito al fornitore, salvo che il fornitore chieda al factor di esperire, a proprie spese, le azioni necessarie al recupero del credito.

In caso di mancata restituzione dei corrispettivi anticipati, il factor avrà facoltà di agire nei confronti sia del fornitore sia del debitore per il recupero di quanto dovutogli e potrà altresì stipulare transazioni con il debitore ed intraprendere ogni altra iniziativa a tal fine utile od opportuna.

11 RINUNCIA ALLA GARANZIA DELLA SOLVENZA DA PARTE DEL FACTOR

Il factor, esclusivamente previa espressa richiesta del fornitore, potrà rinunciare alla garanzia da questi prestata in merito alla solvenza del debitore, assumendosi il rischio del mancato pagamento da parte del debitore, previa determinazione di un limite quantitativo (plafond) alla sua assunzione di rischio e nel quadro delle disposizioni e modalità operative contenute nella sezione << Disciplina dell'assunzione del rischio del mancato pagamento del debitore da parte del factor >>.

Sezione IV Disciplina dell'assunzione del rischio del mancato pagamento del debitore da parte del factor

12 CONCESSIONE, LIMITI ED EFFETTI DELL'ASSUNZIONE DI RISCHIO DEL FACTOR

Il fornitore che intenda richiedere al factor di assumere il rischio del mancato pagamento di un determinato debitore, dovrà sottoporli una richiesta con le modalità indicate dal factor. Il factor comunicherà al fornitore per iscritto le sue determinazioni in merito, indicando l'importo del plafond accordato e le ulteriori condizioni. Nei limiti dell'importo del plafond accordato il factor assumerà il rischio del mancato pagamento dell'ammontare in linea capitale dei crediti stessi, salvo quanto previsto al successivo art. 15 restandone pertanto espressamente esclusi:

- quant'altro dovuto dal debitore a titolo di risarcimento, clausola penale, interessi di ritardato pagamento;
- ogni arrotondamento, sconto, abbuono, deduzione ecc. che il debitore in sede di pagamento effettui, ancorché non autorizzato, a decurtazione dell'importo esposto in fattura;
- i crediti privi dei requisiti di cui al successivo art. 13.

Si intendono inoltre espressamente esclusi dalla assunzione di rischio del factor i casi in cui il mancato pagamento sia dovuto al verificarsi di cause di forza maggiore, quali: stato di guerra dichiarata o non dichiarata, ostilità e loro conseguenze, rivoluzioni, tumulti, ribellioni totali o parziali, moratorie generali e particolari, eventi catastrofici di origine naturale nonché da esplosioni o contaminazioni radioattive.

L'assunzione di rischio in relazione a ciascun debitore comporterà l'obbligo inderogabile del fornitore di cedere indistintamente tutti i crediti che vanterà nei confronti dello stesso a decorrere dalla data di validità del plafond concesso.

I crediti che all'atto della cessione siano in tutto o in parte eccedenti l'ammontare del plafond concesso si intenderanno accettati in cessione senza assunzione di rischio del factor, salvo quanto previsto al successivo art. 13 in merito alla rotatività del plafond.

13 CARATTERISTICHE DEL <<PLAFOND>> DI CREDITO

La validità del plafond decorrerà dalla data della comunicazione contenente la risposta del factor o dalla diversa data espressamente ivi indicata e sarà valida ed efficace per i crediti che risponderanno ai seguenti requisiti:

- le forniture o le prestazioni di servizi e le relative fatture siano state, rispettivamente, eseguite ed emesse in data pari o successiva alla data di decorrenza del plafond;
- i termini di pagamento indicati nelle fatture siano uguali o inferiori a quelli definiti nella comunicazione del factor di assunzione del rischio;
- le modalità di pagamento siano di rischio uguale o inferiore a quelle indicate nella comunicazione del factor di assunzione del rischio, tenendo conto del seguente ordine decrescente di rischio: rimessa diretta, ricevuta bancaria, tratta semplice o autorizzata, cessione di portafoglio, tratta accettata o pagherò.

Il plafond di credito sul debitore ha carattere di rotatività, cosicché, qualora lo stesso risulti totalmente utilizzato, ogni pagamento da parte del debitore relativo a crediti ceduti, in essere e garantiti, renderà disponibile per pari importo il plafond medesimo. Ne consegue che nei limiti di tale disponibilità i crediti fino allora non rientranti nel plafond rientreranno automaticamente, in successione di data emissione e numero della fattura a partire dalla più vecchia.

14 SCADENZA, REVOCA E RIDUZIONE DEL <<PLAFOND>> DI CREDITO

Il plafond si intende concesso con validità a scadenza, nei termini comunicati dal factor in sede di attribuzione. E' facoltà del factor revocare anticipatamente o ridurre in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, il plafond di credito concesso dandone comunicazione per iscritto al fornitore con il mezzo ritenuto più rapido ed idoneo; l'efficacia della revoca o della riduzione decorre dal ricevimento della comunicazione da parte di quest'ultimo.

La revoca o la scadenza di un plafond di credito fa cessare automaticamente la rotatività del plafond. La revoca o la scadenza di un plafond di credito totalmente o parzialmente inutilizzato non impedirà, peraltro, l'accoglimento in garanzia dei crediti per un ammontare complessivo pari all'importo inutilizzato alla data di scadenza del plafond o di efficacia del provvedimento di revoca, sempreché tali crediti abbiano i requisiti specificati al precedente art. 13 e le relative fatture abbiano data di emissione antecedente a quella di scadenza o di efficacia della revoca del plafond stesso e si riferiscano a merci consegnate o a servizi resi alla medesima data.

Ne consegue che, alla scadenza di un plafond o all'atto della sua revoca, i crediti in eccedenza al plafond concesso o non aventi le caratteristiche per essere garantiti, si considereranno definitivamente non garantiti dal factor.

In caso di scadenza o di revoca di un plafond di credito, il fornitore sarà obbligato a cedere al factor crediti derivanti dalle forniture effettuate al debitore successivamente alla scadenza o alla revoca ed a non modificarne a danno del factor i termini e le modalità di pagamento rispetto a quelli previsti per i crediti garantiti, sino a che il debitore non abbia provveduto all'integrale pagamento dei crediti risultanti garantiti alla data della scadenza o della revoca. In difetto, il plafond di credito si intenderà come mai accordato ed i crediti saranno considerati come non garantiti.

In caso di scadenza o di revoca di un plafond di credito tutti i pagamenti effettuati dal debitore o da terzi, unitamente alle eventuali note di credito emesse dal fornitore, verranno imputati prioritariamente ai crediti garantiti in essere, ai soli fini dei rapporti interni tra fornitore e factor.

In caso di riduzione di un plafond di credito l'accoglimento in garanzia di altri crediti è subordinato al pagamento di crediti garantiti per ammontare complessivo superiore a quello della riduzione.

15 RIASSUNZIONE DEL RISCHIO IN CAPO AL FORNITORE

Il rischio assunto dal factor con la rinuncia alla garanzia della solvenza prestata dal fornitore potrà ritornare in capo allo stesso al verificarsi dei seguenti casi :

- a) il plafond di credito concesso su un determinato debitore si intenderà come mai concesso qualora il fornitore non adempia all'obbligo di cedere tutti i crediti vantati nei confronti del debitore medesimo, o si renda inadempiente agli obblighi indicati nella sezione <<Obblighi del fornitore>> intendendosi conseguentemente ritrasferita in capo al fornitore la garanzia della solvenza del debitore relativamente a tutti i crediti in essere ;
- b) l'assunzione del rischio di mancato pagamento di ciascun singolo credito si considererà invece cessata qualora vengano meno le garanzie prestate dal fornitore ed indicate all'art. 4 (sezione Disciplina della cessione), nonché in caso di inadempimento degli obblighi posti a suo carico dal presente contratto od al verificarsi di ogni altro fatto cui il presente contratto connetta espressamente tale conseguenza.

Qualora il debitore adduca a motivo del mancato pagamento:

- inadempienze contrattuali del fornitore;
- contestazioni sulle forniture;
- compensazioni con crediti vantati nei confronti del fornitore;

la garanzia relativamente ai crediti contestati si intenderà sospesa ed il fornitore dovrà addvenire ad una composizione amichevole della vertenza con il debitore entro 60 gg. dalla data in cui avrà avuto conoscenza delle eccezioni del debitore; in assenza di tale amichevole composizione il fornitore riacquisterà il credito al fine di accertarne giudizialmente l'esistenza e l'ammontare, corrispondendo al factor un importo pari ai pagamenti anticipati eventualmente già ricevuti.

Sezione V Disposizioni generali

16 CORRISPETTIVO DELLE CESSIONI DI CREDITO

Il corrispettivo dei crediti ceduti, come definito al precedente art. 5, sarà dal factor dovuto al fornitore al momento dell'effettivo incasso di ciascun credito o - limitatamente all'ammontare dei crediti per i quali il factor abbia rinunciato alla garanzia della solvenza prestata dal fornitore, cioè i crediti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 13, nei limiti del plafond concesso sul debitore - decorsi 210 giorni dalla loro scadenza originaria o prorogata di comune accordo tra il factor ed il fornitore, salvo la facoltà del factor di anticiparne la corresponsione, come previsto nella precedente sezione <<Prestazioni del factor>>.

Qualora il factor abbia effettuato, in favore del fornitore, il pagamento in garanzia del corrispettivo del credito impagato e, successivamente, risulti che il mancato pagamento è dipeso dal verificarsi di una delle ipotesi di cui al precedente art. 15, il fornitore dovrà restituire al factor, a sua semplice richiesta, l'importo da quest'ultimo corrisposto in linea capitale, in conseguenza di che riacquisterà la titolarità del diritto di credito.

17 CONTABILIZZAZIONE

Tutte le partite di dare ed avere che sorgeranno in dipendenza dal rapporto di factoring, saranno annotate dal factor in uno o più conti, eventualmente articolati in sottoconti. Con riferimento a quanto previsto all'art. 5, l'ammontare del corrispettivo verrà annotato a credito del fornitore all'atto dell'accettazione della cessione da parte del factor, ma sarà reso disponibile solo dopo l'avvenuto incasso dei crediti stessi oppure, in caso di cessione di crediti con rinuncia alla garanzia da parte del factor, entro il termine indicato nell'art. 16. Eventuali versamenti anticipati di quote del corrispettivo, richiesti dal fornitore ed accordati dal factor, verranno registrati a debito del fornitore all'atto della loro erogazione e saranno produttivi di interessi, nella misura ed alle condizioni indicate in separate pattuizioni. Il factor invierà periodicamente al fornitore gli estratti conto, provvedendo inoltre alla rilevazione ed alla registrazione degli interessi maturati sui corrispettivi anticipati. Tali estratti conto si intenderanno tacitamente approvati dal fornitore che non sollevi contestazioni specifiche dandone comunicazione al factor a mezzo lettera raccomandata entro 60 giorni dalla ricezione degli elaborati in questione. Questa tacita approvazione avrà luogo anche per gli ulteriori documenti contabili che il factor ritenga di inviare al fornitore. Le scritture contabili del factor, se non contestate nei termini sopra indicati, faranno piena prova nei confronti del fornitore.

18 COMPENSAZIONE VOLONTARIA

Il factor avrà diritto di trattenere somme e compensare propri debiti a qualsiasi titolo nei confronti del fornitore con propri crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti del medesimo, ancorché non ancora liquidi ed esigibili. Tra i predetti crediti si intendono compresi i compensi previsti dall'art. 1, nonché i crediti non ancora scaduti ceduti al factor da terzi, o i crediti comunque garantiti dal factor a favore di terzi.

19 NORME IN MATERIA DI TRASPARENZA DEL RAPPORTO

Il factor avrà facoltà di modificare la misura dei compensi indicati all'art. 1, anche in senso sfavorevole al fornitore, dandogliene comunicazione nei modi e nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 118 e 161, 2° comma, del decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione. In caso di disaccordo, il fornitore avrà a sua volta facoltà di recedere dal contratto entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta ovvero dall'effettuazione di altre forme di comunicazione previste dalla legge. Le comunicazioni periodiche previste dall'art. 119 del Decreto Legislativo 385/93 verranno effettuate al domicilio del fornitore come comunicato separatamente.

20 DURATA - RECESSO

Il presente contratto ha durata indeterminata: è facoltà delle parti, purché adempienti, recedere dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata all'altra parte, senza obbligo di motivazione né di preavviso.

Per l'eventualità che alla data del recesso da parte del fornitore siano in carico crediti ceduti con assunzione del rischio da parte del factor, gli effetti del recesso si intenderanno differiti alla data di integrale effettivo incasso dei crediti garantiti dal factor, salva la facoltà del fornitore di rinunciare alla garanzia.

21 RISOLUZIONE

Il contratto di factoring potrà essere risolto sia dal factor che dal fornitore ai sensi dell'art. 1453 del Codice civile.

Il factor potrà inoltre risolverlo ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, dandone comunicazione al fornitore a mezzo lettera raccomandata in caso di violazione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dagli artt. 4, 6, 7, 8, 10 del presente contratto.

22 EFFETTI DELLO SCIoglIMENTO

Lo scioglimento del contratto non pregiudicherà la validità ed efficacia delle cessioni di credito già perfezionate, che continueranno ad essere regolate dal presente contratto e per le quali avranno valore tutte le obbligazioni assunte e le garanzie accessorie prestate dal fornitore. In caso di scioglimento, e salvo diversi accordi, le parti procederanno alla liquidazione del rapporto entro il termine di un giorno dal momento in cui la dichiarazione di recesso perverrà all'altra parte o dal verificarsi dell'effetto risolutivo. Decorso tale termine il fornitore avrà l'obbligo - senza necessità di previa costituzione in mora - di restituire al factor i corrispettivi eventualmente ricevuti in via anticipata a fronte dei crediti ceduti non ancora incassati, oltre agli interessi convenzionali maturati sino alla data della restituzione ed alle spese. In caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di restituzione, sulle somme dovute decorreranno interessi moratori nella misura resa pubblica dal factor nelle forme prescritte dalla legge ed il factor potrà comunque agire nei confronti sia del fornitore sia dei debitori per il recupero di quanto dovutogli, con facoltà di stipulare transazioni con il debitore ed intraprendere ogni altra iniziativa a tal fine utile ed opportuna. Ad avvenuta restituzione il fornitore avrà diritto di ottenere dal factor il trasferimento dei crediti non ancora incassati, salvo quelli per i quali il factor abbia rinunciato alla garanzia della solvenza.

23 REGISTRAZIONE

Le spese per l'eventuale registrazione del presente contratto e delle conseguenti cessioni di credito, saranno ad esclusivo carico del fornitore.

24 LEGGE APPLICABILE - FORO ESCLUSIVO

A tutti gli effetti, ivi compresi quelli della competenza fiscale e giudiziaria, il presente contratto deve intendersi regolato dalla legislazione italiana. Per qualsiasi controversia che potesse sorgere tra il fornitore e il factor comunque derivante da o connessa con l'interpretazione, l'esecuzione e/o risoluzione del presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Venezia.